

## **IN SEDE REFERENTE**

**(2864)** *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*, approvato dalla Camera dei deputati

**(514)** *DE POLI. - Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale*

**(646)** *GIRO ed altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale*

**(1046)** *MARCUCCI ed altri. - Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale*

**(2632)** *LIUZZI e BRUNI. - Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

**GIUSTIZIA (2ª) MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2017 – 414ª Seduta Presidenza del Presidente D'ASCOLA** - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,30. IN SEDE REFERENTE (2864) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il presidente **D'ASCOLA** sottolinea che, nel corso delle audizioni svoltesi nella giornata odierna, il punto maggiormente dibattuto ha riguardato la fluida ed incerta nozione di bene culturale che potrebbe rischiare di incidere sulla determinatezza delle fattispecie criminose contenute nel disegno di legge n. 2864, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore **GIOVANARDI** (*FL (Id-PL, PLI)*) esprime forti perplessità sul contenuto del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, volto ad inasprire in modo eccessivo ed indiscriminato le pene in materia di reati contro il patrimonio culturale. A suo avviso, infatti, sono previste misure draconiane che rischiano di riverberarsi anche nei confronti di soggetti che non sono criminali, ma che al contrario esercitano la loro professione con assoluta competenza ed avendo alle spalle una forte e solida tradizione. A tale riguardo stigmatizza, ad esempio, quelle previsioni che sanzionano l'illecita detenzione di beni culturali e che, nel loro indefinito ambito di applicazione, rischiano di coinvolgere anche i comuni cittadini o gli esercenti l'attività assolutamente lecita di vendita e commercio di oggetti di antiquariato. Questi ultimi, peraltro, già si trovano ad operare con grandissima difficoltà in un mercato che presenta condizioni economiche di partenza nettamente svantaggiose rispetto ad altri Paesi. Tutti questi elementi di perplessità sono stati ampiamente confermati nel corso delle audizioni odierne e sono altresì conestati dai numerosi procedimenti penali tuttora in corso, aperti nei confronti di soggetti di fatto assolutamente estranei allo svolgimento di attività delittuose. Si augura dunque che nella fase emendativa siano apportati numerosi e significativi mutamenti al contenuto del citato disegno di legge n. 2864, al fine di delimitare l'ambito di applicazione dell'intervento sanzionatorio ai comportamenti scientemente posti in essere da soggetti dediti ad attività delittuose.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene assolutamente non condivisibili le perplessità testé espresse dal senatore Giovanardi. Infatti il disegno di legge già approvato dalla Camera è volto primariamente a prevenire e a reprimere gravi comportamenti illeciti posti in essere contro beni del patrimonio culturale, quali ad esempio il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio, l'illecita detenzione, l'illecita esportazione. Non condivide nemmeno le perplessità relative alla nozione di bene culturale, in quanto tali incertezze definitorie allungano da tempo nel sistema giuridico e non sono certamente imputabili ai disegni di legge in esame. Al contrario, ritiene assolutamente necessaria una sollecita approvazione di questo importante pacchetto di misure.

Il senatore [CASSON](#) (Art.1-MDP) condivide l'impostazione di fondo sottesa ai disegni di legge in titolo e ricorda che, fin dalla XV legislatura, le Camere hanno tentato di regolamentare tale materia con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia dissuasiva dei comportamenti illeciti adottati contro il patrimonio culturale.

Con più specifico riferimento al disegno di legge n. 2864, sottolinea che l'articolo 518-*sexies* del codice penale - come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) - punisce, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a 20.000 euro, ed al di fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita. Contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Giovanardi, tiene a precisare innanzitutto che tale reato distingue nettamente l'ipotesi dell'illecita detenzione da quella della ricettazione; in secondo luogo che con la previsione in oggetto si puniscono esclusivamente i soggetti che sono a conoscenza della provenienza illecita del bene culturale, con conseguente esclusione della punibilità di qualsiasi ipotesi di dolo eventuale. Ritiene altresì condivisibili altre previsioni contenute nel disegno di legge n. 2864, quali ad esempio i casi di non punibilità di cui al nuovo articolo 518-*terdecies* del codice penale, così come la previsione di cui al nuovo articolo 518-*sexiesdecies* del codice penale in materia di ravvedimento operoso. Più in generale ritiene tutt'al più opportuno che in sede emendativa siano apportati piccoli e chirurgici interventi di modifica al disegno di legge n. 2864 come approvato dalla Camera dei deputati.

Prende la parola il relatore [CUCCA](#) (PD) condividendo le considerazioni testé svolte dai senatori Lumia e Casson e ritenendo altresì necessario concludere in tempi ragionevolmente brevi l'esame dei disegni di legge in titolo, pur nella consapevolezza che possono essere opportuni alcuni aggiustamenti al disegno di legge n. 2864 rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2864 - assunto dalla Commissione come testo base per il proseguo dell'esame - alle ore 18 di martedì 26 settembre p.v.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI))rileva come il lavoro della Commissione stia procedendo con modalità e tempi che, di fatto, rendono impossibile tenere adeguatamente conto degli elementi emersi nel corso delle audizioni, tanto più in considerazione del fatto che alcuni degli auditi hanno preannunciato la trasmissione alla Commissione di una documentazione scritta che, naturalmente, deve ancora pervenire.

Il presidente [D'ASCOLA](#)osserva che da quanto emerso nel corso delle audizioni odierne si potrà senz'altro tener conto nella predisposizione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

